

Sentenza N. /  
Reg. gen. Sez. Lav. N. 896/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI ROMA  
V SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini Presidente rel.

Dott. Carlo Chiriaco Consigliere

Dott. Fabio Anzilotti Consigliere

Ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n. 896 R.G. affari contenziosi  
dell'anno 2018

TRA

LENIC ROMANO, in qualità di erede di Lenic Mate  
elettivamente dom. in Roma, via Crescenzo n. 20  
rappr. e dif. da avv.to Gina Tralicci

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona  
del legale rap.te elettivamente dom. in Roma, via Cesare Beccaria n. 29  
rappr. e difeso dall'avv.to Simonetta Zannini Quirini

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7984/2017 emessa dal  
Tribunale di Roma





Conclusioni: come da rispettivi atti.

## RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma ha accolto la opposizione proposta dall'INPS avverso l'atto di precetto notificato in data 6.4.2017 da Lenic Romano, in qualità di erede di Lenic Mate, per il pagamento della somma di euro 13.857,13 in virtù di sentenza n. 8828/2007 della Corte di Appello di Roma in data 14.12.2010.

Il primo giudice ha ritenuto che l'odierno creditore avesse già notificato all'Inps un precedente atto di precetto in data 14.12.2010 avente titolo nella medesima sentenza, a seguito del quale era stato notificato atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 cpc, e per il quale l'opposto aveva ottenuto una ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.

Il Tribunale ha valutato, per quanto riguarda le deduzioni della parte opposta secondo cui tale ordinanza era divenuta inefficace per inutile decorso del termine di cui all'art. 14 comma 1 bis, del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la fondatezza della deduzione dell'Inps che aveva censurato il frazionamento e l'abuso degli strumenti processuali, per avere il creditore procedente omissso di dimostrare di non essersi potuto avvalere, senza propria colpa, della precedente ordinanza di assegnazione.

Avverso la sentenza ha proposto appello la parte soccombente per chiedere il rigetto della opposizione.

Si è costituito l'INPS per resistere al gravame. Con appello incidentale ha chiesto dichiararsi la nullità del precetto per nullità della procura.





Nelle more, in applicazione delle misure urgenti emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni in luogo dello svolgimento dell'udienza fissata per la discussione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia da ultimo contenute nell'art. 83 co. 7, lett. h), del D.L. 18/2020, con modificazioni nella legge n. 27 2020, cui ha fatto seguito, a termine di legge, l'adozione della presente sentenza.

Con il primo motivo la parte appellante censura la sentenza per violazione dell'articolo 553 cpc-2697 cc-112 cpc.

L'appellante assume che il giudice si è basato sul ragionamento per cui era onere del creditore quello di fornire la prova non avere incassato le somme di cui all'ordinanza di assegnazione RGE 9257/11; che in materia di espropriazione forzata l'emissione di una ordinanza di assegnazione rende legittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché sia non stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento o si deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario; che, nel caso in esame, l'Inps non aveva mai dedotto che “detta ordinanza-fosse stata pagata e che, pertanto, il credito dell'istante avesse ricevuto integrale soddisfazione”; che il giudice sarebbe stato tratto in errore dal valore pro soluto erroneamente attribuito dall'Inps all'ordinanza di assegnazione, mentre il credito assegnato non è stato mai soddisfatto., come risulta dalla dichiarazione della banca BNL SPA terzo pignorato, acquisita dopo il





deposito della sentenza, che nega il pagamento delle somme dovute all'appellante per perenzione della ordinanza ex art.14 legge 1996 n. 669 e che l'Inps aveva diffidato la Banca dal pagare richiedendo di proporre opposizione avverso la ordinanza medesima.

Il motivo di gravame non è fondato.

Risulta agli atti che il Lenic, creditore dell'Inps della somma di euro 11.486,08, in virtù della sentenza n. 8828/07 RG 9777/04 della Corte di appello di Roma del 27.12.07, ha intimato atto di precetto all'Inps notificato il 6 aprile 2017; che, in relazione al credito era stato già notificato all'Inps in data 14.12.2007 precedente atto di precetto, a seguito del quale l'appellante aveva notificato atto di pignoramento presso terzi il 25 gennaio 2011 concluso con ordinanza RGE 9257/11 di assegnazione del Giudice dell'esecuzione.

Ciò premesso, osserva il Collegio che le censure dell'appellante sono incentrate sul mancato pagamento, da parte del terzo debitore, della somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione del 6.4.2012, tale da consentire alla parte creditrice di procedere, per l'inefficacia dell'ordinanza ex art. 14 comma 1 bis del D.L. 1996 n. 669, convertito nella legge n. 30/1997, ad una nuova procedura esecutiva.

Tali deduzioni non si confrontano con la motivazione della sentenza che non si basa sulla valenza satisfattiva della ordinanza di assegnazione ma sulla diversa ragione del divieto di abuso degli strumenti processuali quale ricavabile dalla previsione dell'art. 111 primo comma Cost., nonché dalla





sussistenza degli obblighi di correttezza e buona fede anche nella eventuale fase patologica di una relazione contrattuale.

Il Tribunale, in particolare, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2015 n. 7078) secondo cui deve ritenersi illegittima la esecuzione intrapresa sia quando il creditore sia stato integralmente soddisfatto (e non è questo il caso) ma anche quando egli sia stato destinatario di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza, da parte del destinatario, all'ordine di assegnazione. Principio peraltro, ripreso e ribadito, in materia di esecuzione forzata tributaria, anche da Cass., Sentenza n. 10668 del 17/04/2019, secondo cui la clausola generale di buona fede viene in rilievo, addirittura, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione.

Il primo giudice ha considerato inoltre che la parte appellante aveva anche omesso di allegare la semplice difficoltà ad incassare la somma oggetto di assegnazione.

Tale decisione si conforma al principio secondo cui il principio della cumulabilità dei mezzi di espropriazione debba essere coordinato con il principio dell'abuso degli strumenti processuali.

In particolare è stato ritenuto che costituisce abuso degli strumenti processuali la proposizione frazionata di una pretesa unitaria, sicché "Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal





creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" (Cass. S.U. n. 23726 del 2007). Ed ancora è consolidato il principio che “ gli obblighi di correttezza e buona fede non operino solo nella fase c.d. fisiologica del contratto, ma debbano improntare i rapporti tra le parti anche nell'eventuale fase patologica del rapporto, in particolare nel corso dell'azione giudiziale conseguente all'inadempimento, in cui si coniugano con il principio del giusto processo”( Cass. n. 9488 del 2014)

In tale prospettiva, “è sanzionato con la nullità il compimento di un atto che da un lato non è giustificato dal consentire al creditore la più rapida e piena soddisfazione delle sue ragioni, e per contro si traduce in una moltiplicazione delle spese, che andranno a ricadere sulla parte debitrice, ovvero in un inutile e distorto mezzo di arricchimento a spese del debitore escusso e quindi non giustificato dalla finalità della più immediata soddisfazione delle ragioni creditorie. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi illegittima anche l'esecuzione intrapresa allorché il creditore sia già stato integralmente soddisfatto ed anche quando egli sia





già destinatario di una ordinanza di assegnazione integralmente soddisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario all'ordine di assegnazione. Intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di una ordinanza di assegnazione pienamente soddisfattiva nel suo importo del credito vantato, ed in difetto anche della semplice allegazione di una difficoltà ad incassare quanto portato nell'ordinanza stessa, costituisce abuso dei mezzi di espropriazione, che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria (Cass. 2015 n. 7078).

I rilievi della parte non inficiano la sentenza laddove, se è vero che l'emissione della ordinanza di assegnazione non determina di per sé l'estinzione della obbligazione, il comportamento del creditore che ha ottenuto un'ordinanza di assegnazione delle somme per l'intero ammontare del credito, senza attivarsi in alcun modo per la richiesta di pagamento dell'ordinanza di assegnazione al terzo e, a distanza di anni, provveda alla notifica di un nuovo precetto per la medesima pretesa, costituisce espressione di un abuso degli strumenti del processo esecutivo. E' tardiva la produzione in appello della nota del 5.4.2017 del terzo pignorato BNL nella quale ribadisce l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione per il decorso del termine di un anno fra l'emissione e la notifica della stessa e comunica la diffida dell'INPS a provvedere al pagamento.





Non risulta, altresì, contestato che la parte non si fosse attivata in precedenza per la esazione delle somme assegnate.

Peraltro, infine, l'Inps, già nella memoria di costituzione di primo grado aveva dedotto che il terzo aveva provveduto al pagamento, in favore del difensore, delle spese.

Per quanto riguarda la riproposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 bis D.L. 669/1996 convertito in legge 30/1997 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. il primo giudice, con motivazione non censurata, ha valutato che la stessa non fosse rilevante perché il “ creditore ha mancato di provare di non aver potuto soddisfare il proprio credito in esecuzione della ordinanza di assegnazione già rilasciatagli, né ha dedotto che il termine di efficacia, imposto dalla norma censurata di illegittimità costituzionale alla ordinanza di assegnazione, abbia ostacolato il proprio diritto di credito, avendo piuttosto intrapreso, senza giustificato motivo, una successiva procedura esecutiva, con abuso dei mezzi di espropriazione ed aggravio dei costi a carico del debitore”.

Con altro motivo, l'appellante reitera l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito affermando che competente ad delibare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, era il Giudice dell'esecuzione ex art. 618 cpc, secondo comma.

Seppure si volesse ritenere che l'opposizione a precetto di cui si discute fosse da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi dopo l'inizio dell'esecuzione, l'eccezione sarebbe comunque infondata.





Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo 'nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza', fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale" (- cfr. Cass. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3230; Cass. n.16222/16).

Quanto alla nullità della procura, questione ritenuta assorbita dal Tribunale e riproposta dall'Inps con l'appello incidentale, il Lenic già in primo grado aveva dedotto che l'esecuzione era stata azionata in forza di procura apposta a margine del libello introduttivo di cognizione che facoltizzava il difensore a svolgere difese sia in sede esecutiva che nei giudizi di opposizione all'esecuzione.

L'appello incidentale è dunque infondato atteso che il limite della rilevanza del difetto di valida rappresentanza processuale è costituito dal formarsi del giudicato, il quale impedisce il riesame non solo delle ragioni o questioni giuridiche che sono state proposte e fatte valere in giudizio, ma anche di quelle che, seppure non espressamente dedotte o rilevate, costituiscono il necessario presupposto, anche di ordine processuale, della





pronuncia di merito (c.d. giudicato implicito); conseguentemente, è inammissibile il motivo di appello con il quale si deduce la nullità della procura, eccezione mai dedotta nei precedenti gradi del giudizio di merito (Cass 23035 del 30/10/2009).

Il rigetto di entrambi gli appelli principale e incidentale giustifica la compensazione delle spese del grado.

Si deve dare atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta l'appello;

Compensa tra le parti le spese del grado.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso .

Roma, 19.6.2020

Il Presidente

Anna Maria Franchini

